

Ancona, 03/12/2021

Spett.li Lavoratori dei servizi
 scolastici ed educativi

E p.c. Coordinatori
 Cooss Marche dei Servizi

Prot. n. 03/g/ab – del 03/12/2021

Oggetto: 2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali". Obbligo vaccinazione personale scolastico dal 15 dicembre 2021.

In relazione al Decreto-Legge n. 172 del 26.11.2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", si riportano le seguenti disposizioni di seguito sinteticamente riportate:

- 1) **Dal 15 dicembre 2021** al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, si applica **l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, **da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19;**
- 2) La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. I responsabili delle istituzioni educative assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al punto 1);
- 3) I responsabili verificheranno immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulterà l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili inviteranno, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione:
 - comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
 - oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
 - oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
 - o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i responsabili inviteranno l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

- 4) In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, i responsabili accerteranno l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne daranno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il

periodo di sospensione, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

- 5) Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e resteranno ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Per quanto sopra, si dispone che, il personale scolastico (educatrici, insegnanti, ausiliari, cuochi, pedagogiste) in servizio nei nidi e scuole dell'infanzia, personale educativo di assistenza per l'autonomia e la comunicazione che svolgono la propria attività nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dal **15 dicembre 2021** è tenuto all'adempimento dell'obbligo vaccinale per lo svolgimento della propria mansione come più ampiamente illustrato in premessa.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Amedeo Buranti

